

IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE:
IL SUPERAMENTO DEI CONFINI DELLA SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA

*THE RIGHT OF RESIDENCE OF THE SURVIVING SPOUSE:
OVERCOMING THE BOUNDARIES OF TESTAMENTARY
SUCCESSION*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2558-2579



Giuliano
MATTACE

ARTÍCULO RECIBIDO: 11 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Al coniuge, come all'unito civilmente, sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la corredano se di proprietà del de cuius o comuni. Tali ultimi diritti presentano aspetti peculiari, in quanto la riserva riguardo ad essi ha ad oggetto non una quota di beni, ma diritti reali limitati, configurando un'ipotesi di legati ex lege.

PALABRAS CLAVE: Diritto di uso e abitazione; coniuge; successione legittima; eredi; trascrizione.

ABSTRACT: *The spouse as well as the civilly united have the right of residence in the house used as a family residence and the right to use the furniture that accompanies it if owned by the deceased or municipalities. These latter rights have peculiar aspects as the reservation regarding them does not concern a portion of assets, but limited real rights, configuring a hypothesis of legacies pursuant to law.*

KEY WORDS: *Right of use and housing; spouse; legitimate succession; heirs; transcription.*

SUMARIO.- I. PREMESSA.- II. PRESUPPOSTI APPLICATIVI.- III. OGGETTO E CONTENUTO DEI DIRITTI DI ABITAZIONE ED USO.- IV. L'APPLICABILITA' DELL'ART. 540 COMMA 2 C.C. ALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA.- V. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI RISERVA EX ART. 540 C.C. NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA.- VI. PROFILI CRITICI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE SEZIONI UNITE.- VII. PROFILI CRITICI DI OPERATIVITA' DELLA NORMA NELLA SUCCESSIONE AB INTESTATO.- VIII. LA POSIZIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO E DELL'UNITO CIVILMENTE.- IX. CAUSE ESTINTIVE DEI DIRITTI EX ART. 540, SECONDO COMMA, C.C.- X. LA TRASCRIVIBILITA' DELL' ACQUISTO DEI DIRITTI DI ABITAZIONE E DI USO DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE.- XI. LA PROPOSTA DI RIFORMA FORMULATA DALLA COMMISSIONE SISDI.- XII. CONCLUSIONI.

I. PREMESSA.

La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 540 c.c. si inserisce nell'ambito del processo di riforma del diritto di famiglia operato con la L. n. 151/1975 il quale, in ossequio a principi e valori costituzionali¹, ha portato, in materia successoria, a sostituire il precedente usufrutto *uxorio* riservato al coniuge superstite su una parte del patrimonio del *de cuius*, con la spettanza ad esso della proprietà di una quota variabile dell'asse ereditario, nonché, in aggiunta i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

L'unico limite di carattere qualitativo all'autonomia negoziale del testatore si trova nelle norme che disciplinano la successione del coniuge superstite.

Anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 al coniuge non era riservata una quota di eredità, ma solo il diritto di usufrutto, in omaggio ad una concezione compatibile con un'idea di famiglia basata sul vincolo di sangue.

Lasciare la residenza familiare al coniuge significava pregiudicare l'unità del patrimonio familiare.

Pertanto il legislatore aveva al coniuge superstite un diritto di usufrutto temporaneo, destinato a estinguersi alla sua morte nell'ottica di attribuire al coniuge superstite le risorse necessarie per far fronte agli ultimi anni della propria

¹ Si è evidenziato in dottrina come la riforma della disciplina successoria in materia di diritti spettanti al coniuge superstite si sia posta in linea con la nuova concezione costituzionale della famiglia quale sede in cui si esplica la personalità dell'individuo ed in cui assumono rilievo non solo i vincoli di sangue, ma anche i legami affettivi, nonché quale luogo in cui si realizza una sostanziale uguaglianza patrimoniale tra tutti i componenti del nucleo familiare. Si veda su tutti BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2022 p. 124 ss.

• Giuliano Mattace

Dottorando di ricerca Università degli studi di Perugia. E-mail: giulianomattace@gmail.com

vita e, allo stesso tempo, garantire l'integrità del patrimonio familiare, destinato a trasmettersi ai discendenti in linea retta.

Il tramonto della concezione romanistica della *familia*, basata sul solo vincolo di sangue, rendeva anacronistica la posizione del coniuge, "essendo indubbio che è la famiglia la sede principale in cui si esplica la personalità dell'individuo, ed essendo sicuro, inoltre, che meritano attenzione sia i vincoli di sangue, sia quelli di sentimento, particolarmente vissuti nel rapporto coniugale".

Tuttavia oggi viene ritenuto eccessivo il favore accordato al coniuge superstite, specialmente rispetto ai figli del *de cuius*.

Infatti occorre sottolineare i vantaggi che la posizione successoria del coniuge presenta rispetto alla posizione dei figli: il coniuge consegue in piena proprietà una quota almeno pari a quella dei figli e anche superiore se questi sono in numero maggiore a due ed inoltre il coniuge ha il diritto di cumulare alla quota di legittima² i diritti di abitazione e uso.

La *ratio* di tale normativa di favore è quella di consentire al coniuge di continuare a vivere nel luogo e fra i ricordi ove si è svolta la sua vita familiare.

Così ricostruita dal punto di vista dell'evoluzione storica la disciplina successoria del coniuge superstite, è possibile interrogarsi sulla natura giuridica di tale tipo di successione.

Una prima tesi dottrinale ritiene trattarsi di un legato: il coniuge superstite è titolare dei diritti di abitazione e di uso automaticamente al momento dell'apertura della successione, senza necessità di accettazione, anche ove rinunci all'eredità.

Ove il coniuge sia a sua volta erede si configurerà un prelegato³ ex art. 661 c.c., potendo il coniuge, quale coerede, prelevare dalla massa ereditaria, anteriormente alla divisione, i diritti in esame.

Seguendo un'altra tesi poco condivisibile, si tratterebbe di una successione a titolo universale su un bene determinato assimilabile all'*institutio ex re certa*.

2 Nell'ambito della vasta bibliografia in tema, si indicano qui, senza alcuna pretesa di completezza: ANDRINI, M. C.: Voce *Legittimari*, *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990; AZZARITI, G.: "Successione dei legittimari e successione dei legittimi", *Giur. sist. civ. e comm.*, Torino, 1997; MENGONI, L.: *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, *Tratt. dir. civ. e comm.*, Milano, 2000; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Milano, 2002; BIANCA, C. M.: *Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005; POLETTI, A.: "A proposito del diritto di abitazione del coniuge superstite", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 403; SPATUZZI, A.: "Confini applicativi ed interpretativi ai diritti di abitazione ed uso del coniuge superstite", *Notariato*, 2021, II, p. 188 ss.

3 "Ritengo trattarsi di prelegato" RAVAZZONI, A.: "I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite", *Dir. fam. e pers.*, 1978, p. 233 ss. Così, anche, CARRARO, L.: *La vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, p. 114 ss. Densa di originalità la tesi sostenuta da CANTELMO, V. E.: "La situazione giuridica del coniuge superstite", *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 52.

Tale ricostruzione non considera però che l'acquisto dei diritti in esame avviene automaticamente al momento dell'apertura della successione a titolo particolare ex art. 649 c.c.

Secondo un altro orientamento infine i diritti di cui all'art. 540 c.c., comma 2, formerebbero oggetto di una c.d. successione anomala, in deroga al principio di unità secondo cui tutti i beni della massa ereditaria sono sottoposti alla medesima disciplina successoria.

II. PRESUPPOSTI APPLICATIVI.

L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso presuppone che la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto, o comune, al momento dell'apertura della successione.

Sotto il profilo oggettivo⁴ la norma è interpretata nel senso di ricomprendere qualunque diritto reale a contenuto più esteso di quelli di abitazione e di uso⁵.

Incertezze interpretative riguardano, invece, i profili soggettivi.

La norma richiede che la casa adibita a residenza familiare e i mobili che la corredano siano di proprietà esclusiva del defunto o comuni⁶.

Il legislatore si è riferito all'ipotesi più semplice, ossia quella di comproprietà⁷ tra i coniugi⁸.

Occorre, però, tenere presente la differente ipotesi in cui la casa ed i mobili siano in comproprietà con un terzo.

4 Cfr. PEREGO, E.: "I presupposti della nascita dei diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite", *Riv. dir. civ.*, 1980, p. 707 ss.

5 FALZONE CALVISI, M. G.: *Il diritto di abitazione del coniuge superstite*, Napoli, 1979, p. 132; GARGANO, A.: "Il coniuge superstite: un erede scomodo? I diritti di uso e abitazione", *Riv. Not.*, 1980, p. 1623. In maniera parzialmente diversa PEREGO, E.: "I diritti di abitazione ed uso spettanti al coniuge superstite", *Riv. dir. civ.*, 1975, I, p. 556 ss.; il quale precisa che il diritto di abitazione non sorga qualora il coniuge defunto abbia donato a terzi l'immobile.

Nel merito, poi, v. Trib. Taranto, 4 settembre 1991, *DeJure online*, la quale riconosceva i diritti al coniuge nei limiti e in ragione della quota del *de cuius*: "quando oggetto del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare è un immobile di cui il defunto era titolare non esclusivo ma insieme ad altri tale diritto trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto".

6 In giurisprudenza, cfr. Corte d'Appello Cagliari, 26 settembre 2005, *DeJure online*.

7 Altra questione, inerente alla menzionata parte del comma secondo dell'art. 540, su cui si sono registrate opinioni contrastanti in dottrina ha riguardato la applicabilità della disposizione al caso in cui il coniuge defunto risulti titolare di altro diritto reale, diverso dal diritto di proprietà, ma comunque con contenuto più ampio di quello di abitazione, come nell'ipotesi del diritto di usufrutto.

8 Critico verso il favorevole trattamento successorio del coniuge, giudicato eccessivamente penalizzante per gli altri familiari, si è mostrato: MENGONI, L.: *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit, p. 148 ss., il quale cita, come esempio da imitare, la legge tedesca.

Parte della dottrina ritiene che la contitolarità cui fa riferimento l'art. 540 c.c. ricomprenda anche questo caso, dato che il diritto del terzo comproprietario rimane comunque impregiudicato⁹.

Per altra parte della dottrina, e per la giurisprudenza più recente, è inammissibile che il terzo comproprietario trovi la sua quota gravata di un diritto reale spaziale.

Si osserva, infatti, che i diritti di abitazione e di uso possono trovare concreta realizzazione solo se la casa e l'arredamento appartenevano al *de cuius*, oppure in comunione a quest'ultimo e all'altro coniuge.

Ove per l'indivisibilità dell'immobile questo sia assegnato ad altro convivente, o si proceda alla vendita all'incanto, al coniuge deve attribuirsi l'equivalente monetario di quei diritti¹⁰.

III. OGGETTO E CONTENUTO DEI DIRITTI DI ABITAZIONE ED USO.

Oggetto del diritto di abitazione è la casa adibita a residenza familiare, identificata con il luogo in cui si è svolta prevalentemente la vita familiare fino alla morte¹¹.

Oggetto del diritto di uso è qualsiasi cosa mobile che si trovi all'interno della casa in funzione dell'abitare.

Sono esclusi quei beni che, pur destinati alla funzione dell'arredare, costituiscono in realtà forme di investimento o strumenti per l'attività lavorativa, in relazione al tenore di vita della famiglia ed alla professione svolta dal coniuge¹².

Occorre evidenziare che i diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c. siano gli stessi diritti previsti dagli artt. 1021 ss. c.c.

Da questo consegue, per alcuni autori, la diretta applicabilità della disciplina generale dei diritti in questione.

Per altri la *ratio* ispiratrice dell'art. 540, comma 2, c.c., che si esprime nella protezione di interessi affettivi ed etici, oltre che economici, impedisce l'applicazione

9 Cass. civ., 22 luglio 1991, n. 8171, *DeJure online*: "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al *de cuius* o in comunione a costui e l'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti".

10 MUSOLINO, G.: "Diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite", *Riv. Not.*, 2005, p. 632 ss. In giurisprudenza su tutte, v. Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2159, *DeJure online*.

11 MUSOLINO, G.: "Diritti di abitazione", cit., p. 644 ss.

12 FERRI, L.: "I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, p. 372 ss.

degli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano la misura dei predetti diritti ai bisogni del titolare e della sua famiglia.

Il diritto che si acquista dal coniuge per successione appare definito dalla misura in cui la casa era destinata alla residenza familiare.

Pertanto il coniuge¹³ non può essere costretto a ridurre l'esercizio del suo diritto alla parte dell'immobile sufficiente a soddisfare il suo bisogno abitativo¹⁴.

Altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che il diritto di abitazione dovrebbe essere riconosciuto al coniuge superstite limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia¹⁵.

Infatti il diritto deve corrispondere allo stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione.

Quanto al divieto di alienare o dare in locazione i diritti di abitazione e di uso, previsto in generale dall'art. 1024 c.c. la dottrina lo ritiene per lo più applicabile anche ai diritti spettanti al coniuge superstite: come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità¹⁶, in quanto l'art. 1024 c.c. non è norma di ordine pubblico, essa può essere derogata per accorda tra il nudo proprietario e l'abitatore¹⁷.

IV. L'APPLICABILITA' DELL'ART. 540 COMMA 2 C.C. ALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA.

Le Sezioni Unite della Cassazione si inseriscono nel dibattito dottrinario precedentemente esposto, rafforzando ulteriormente la ricostruzione secondo cui la successione del coniuge superstite nei diritti di abitazione e di uso darebbe vita ad un prelegato ex lege.

13 Sulla pari dignità sociale e sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, PERLINGIERI, P.: *Riflessioni «sull'unità della famiglia», Rapporti personali nella famiglia*, Napoli, 1982, p. 9 ss. Più diffusamente, Iò: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2001, p. 111 ss.

14 BIANCA, C. M.: *La proprietà*, Milano, 2016, p. 634 ss.

15 Cass. civ., 13 marzo 1999, n. 2263, *DeJure online*, p. 237: "ai diritti reali di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. non si applicano gli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare"; Trib. Palermo, 13 giugno 2003, *ivi*: "in caso di diritto di abitazione attribuito al coniuge superstite non si applicano gli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano il diritto di abitazione al fabbisogno del titolare".

16 Cass. civ., 31 luglio 1989, n. 3565, *DeJure online*: "Il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione, sancita dall'art. 1024 c.c., non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario costituente e l'utente, senza che la stessa possa desumersi, implicitamente, per il solo fatto che questo ultimo, violando la norma, ceda il suo diritto a terzi".

17 MENGONI, L.: *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., p. 188 ss.

La Suprema Corte era stata chiamata a dissipare i dubbi circa l'applicazione, nell'ambito della successione *ab intestato*, della disciplina a tutela dei legittimari e, in caso di soluzione affermativa, dei criteri di determinazione dei diritti ex art. 540 comma 2 c.c.

Le Sezioni Unite confermano la tesi della piena estensione applicativa della disciplina in tema di successione necessaria anche nell'ambito della successione legittima.

Il dubbio si era posto alla luce di un'analisi ragionata della disciplina delle successioni complessivamente considerata al fine di trovare una coerenza di sistema.

Nello specifico i dubbi in merito erano frutto di una lettura sistematica delle norme contenute negli artt. 581 e 582 c.c., dalla norma dedicata alla successione del coniuge putativo ex art. 584 c.c. e, in ultimo, dalla normativa sui diritti riservati ai legittimari ex art. 540 c.c.

Dal confronto tra queste norme era evidente che, mentre in tema di successione del coniuge putativo il legislatore richiamava espressamente l'art. 540 comma 2 c.c., un medesimo richiamo ai diritti ex art. 540 comma 2 c.c., disciplinata dalla norma contenuta nel capo dedicato ai legittimari, non si rinviene nelle disposizioni in tema di successione legittima.

Questo si prestava a due diverse interpretazioni: una lettura concludeva per l'inapplicabilità nell'ambito delle successioni legittime della disciplina a tutela dei legittimari; una diversa interpretazione maggiormente garantista, superando il dato formale-letterale in chiave di coerenza sistematica, concludeva per l'applicabilità nell'ambito delle successioni legittime della disciplina a tutela dei legittimari.

Successivamente a fugare ogni dubbio è intervenuta la Corte Costituzionale¹⁸, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, 582 c.c. per violazione del principio di uguaglianza.

Ad avviso della Corte Costituzionale la piena applicazione dei diritti di riserva ex art. 540 c.c., anche in tema di successione legittima è già diritto vivente, nonostante il mancato richiamo espresso.

Secondo la Corte il mancato richiamo all'art. 540 c.c. da parte dell'art. 581 c.c. non sarebbe una disattenzione del legislatore, bensì avrebbe l'implicita intenzione di specificare che i diritti in esame competono al coniuge unicamente nella sua qualità di legittimario e non prescindendo da essa.

¹⁸ In tal senso Corte cost., 26 maggio 1989, n. 310, *Foro it.*, 1991, I, C. 466.

Ragionando diversamente, infatti, il coniuge putativo godrebbe, ai fini successori, di un trattamento migliore rispetto al coniuge legato da vincolo matrimoniale valido.

V. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI RISERVA EX ART. 540 C.C. NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA.

A questo punto occorre interrogarsi sulla modalità di calcolo dei diritti di abitazione e di uso che spettano al coniuge superstite¹⁹.

Come vedremo tale questione riveste un'importanza non solo teorica, ma anche pratica, di notevole importanza.

Un primo indirizzo sostiene l'applicazione dell'art. 553 c.c., norma di collegamento tra la successione legittima e la successione necessaria, che dispone, in caso di concorso di legittimari con altri successibili, la riduzione proporzionale delle porzioni di questi ultimi nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari.

Tali diritti devono essere attribuiti in aggiunta alla quota di riserva con la conseguenza che essi gravano sulla disponibile. Tuttavia l'eventuale dispensa dall'imputazione per tali attribuzioni opererà solo nei limiti della disponibile, cosicché, qualora tali diritti oltrepassino la quota disponibile, essi potranno incidere sulla legittima dei figli solo dopo che la legittima del coniuge si sia rivelata insufficiente a soddisfarli. Nell'ipotesi invece che il valore della quota *ab intestato* risulti superiore rispetto alla quota di riserva maggiorata del valore dei diritti di abitazione ed uso, i diritti del coniuge troveranno realizzazione automatica nella quota a lui spettante in base alla successione legittima.

Secondo un altro orientamento, i diritti di abitazione e di uso del coniuge si configurerebbero nella successione legittima come prelegati, cumulandosi alla sua quota come prevista dagli artt. 581, 582 c.c.

Pertanto il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto, di conseguenza, di tale attribuzione.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite del 27 febbraio 2013, n. 4847, ha ritenuto che i diritti in esame vadano attribuiti al coniuge nella

19 TEDESCO, V. G.: "I diritti di abitazione del coniuge superstite nella successione legittima", *Giust. civ.*, 2010, p. 383 ss.

successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c. secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

Secondo i giudici della Suprema Corte non è condivisibile l'impostazione che, partendo dall'art. 553 c.c., disciplina il concorso tra legittimari ed eredi legittimi prevedendo la riduzione proporzionale delle porzioni spettanti a questi ultimi sull'asse ereditario nei limiti in cui è necessario per integrare le quote riservate ai primi, in quanto i diritti di abitazione ed uso sono comunemente assimilati a legati o prelegati *ex lege* e dunque non si configurano quali quote.

La suddetta riduzione delle porzioni degli eredi legittimi *ex art.* 553 c.c. opera poi sul piano quantitativo, mentre il riconoscimento al coniuge dei suddetti diritti si realizza in senso qualitativo con l'attribuzione ad esso di un bene determinato e quindi con la preclusione per gli altri eredi del godimento della casa già adibita a residenza familiare dei coniugi.

Inoltre, secondo la Corte, vi sarebbe una parziale incompatibilità tra gli artt. 553 c.c. e 540 c.c.: la prima disposizione prevede che, nel determinare la quota riservata ai legittimari al fine della eventuale riduzione proporzionale delle porzioni spettanti agli eredi legittimi, i legittimari devono imputare alla quota riservata il valore delle donazioni o dei legati ricevuti dal defunto, mentre l'art. 540 comma 2 c.c., nel disporre che tali diritti gravano anzitutto sulla disponibile, ha previsto una dispensa da tale imputazione.

L'orientamento che, quindi, prospetta l'attribuzione dei diritti in questione al coniuge nella successione legittima ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., legittimando tale assunto sulla base della norma di raccordo di cui all'art. 553 c.c. tra successione legittima e successione necessaria, non sembra farsi carico di tale difficoltà di coordinamento.

La Corte di Cassazione ritiene che le modalità di attribuzione dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima devono prescindere dal procedimento di imputazione previsto dall'art. 540 comma 2 c.c.

Pertanto i diritti in questione devono essere riconosciuti pienamente, con i conseguenti riflessi di carattere successorio in ordine alla effettiva consistenza patrimoniale dell'asse ereditario²⁰.

Di conseguenza, ai fini del calcolo di tali diritti, occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato e, successivamente, dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima,

²⁰ Rossi, T.: "I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite tra incertezze applicative e prospettive di riforma", *Annali Società degli studiosi del diritto civile*, 7, 2021 p. 99 ss.

della massa ereditaria, dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili che la corredano.

VI. PROFILI CRITICI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE SEZIONI UNITE.

La ricostruzione della Suprema Corte non è pienamente condivisibile: non è convincente ritenere che i diritti di abitazione e di uso nella successione legittima debbano prescindere dal procedimento di imputazione dettato dall'art. 540, comma 2, c.c.

La Corte, inoltre, sembra trattare la successione necessaria come un *tertium genus* di vocazione, estendendo il criterio di calcolo previsto in tema di prelegato in netto contrasto con la lettera dell'art. 540, comma 2, c.c.

Non può, infatti, essere sottaciuto che la pronuncia della Corte limita fortemente l'autonomia testamentaria e, dunque, l'autonomia privata, facendo gravare i diritti di abitazione e di uso indistintamente sulla quota di tutti i successibili, tradendo la *ratio* dell'art. 540 secondo comma c.c.

È stato osservato acutamente da autorevole dottrina, ed in modo condivisibile, che un ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali imporrebbe soluzioni diverse in presenza di figli e coniugi, capaci di valorizzare l'autonomia testamentaria quale strumento indispensabile per la realizzazione della personalità dell'individuo.

Risulta poco convincente anche il richiamo all'istituto del prelegato.

Ex art. 661 c.c., l'attribuzione ad uno dei coeredi grava proporzionalmente e indistintamente su tutti gli eredi, mentre nella fattispecie *de quo* i diritti dovrebbero gravare in primo luogo, sulla quota di riserva del coniuge stesso e, in via subordinata sulla quota dei figli.

La soluzione più condivisibile sarebbe stata quella di calcolare la quota disponibile comprendendo i diritti di abitazione e di uso dei coniugi, seguendo il meccanismo dell' art. 540, comma 2, c.c.

Tale norma, del resto, istituendo una riserva qualitativa a favore del coniuge è applicabile a prescindere dal titolo legale o negoziale di vocazione.

VII. PROFILI CRITICI DI OPERATIVITA' DELLA NORMA NELLA SUCCESSIONE AB INTESTATO.

L'aspetto del nuovo trattamento successorio del coniuge, che è stato oggetto di maggiori incertezze, è quello riguardante il significato dell'assenza, nell'ambito delle norme regolanti la successione legittima, di una norma analoga a quella dell'art. 540, comma 2, c.c., dettata in materia di successione legittima.

Il legislatore richiama detta disposizione solo nell'art. 584 c.c., riguardante la posizione ereditaria del coniuge putativo. Questa lacuna normativa ha suscitato numerosi tentativi di soluzione.

Parte della dottrina riconduceva la problematica ad un semplice difetto di tecnica legislativa in cui era incorso il legislatore della riforma, deducendo la spettanza dei diritti di abitazione e di uso anche al coniuge non putativo, in aggiunta alla quota riconosciutagli quale erede legittimo: egli potrà ottenere quanto gli spetta mediante la riduzione automatica, in sede di divisione del compendio ereditario, delle altre quote²¹.

Tuttavia, aderendo a tale soluzione, si lascerebbe aperto il campo ad inique sperequazioni a vantaggio del coniuge ed a scapito dei chiamati in concorso, specialmente se si tratti di altri legittimari.

Deve convenirsi, dunque, con l'opinione maggioritaria, secondo cui l'omissione rilevata nel testo normativo si giustifica perfettamente all'interno del quadro globale del nuovo diritto successorio: si traduce nella precisa volontà legislativa di evitare che tali diritti pervengano al coniuge in aggiunta alle quote del patrimonio stabilite dagli artt. 581 e 582 c.c.²².

Occorre evidenziare come anche la giurisprudenza ha recepito le medesime conclusioni²³.

Pertanto, ove il coniuge risulti destinatario di una quota uguale o superiore rispetto alla sua riserva complessiva, da calcolarsi sommando il valore di quei diritti

21 Così, AZZARITI, G.: "Il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano da parte del coniuge superstite", *Giust. civ.*, 1987, I, p. 2380 ss.

22 Un'autorevole conferma circa la correttezza dell'interpretazione contraria al cumulo dei diritti di abitazione ed uso alla quota intestata è venuta dalla Corte Costituzionale, che, rilevando la qualità di legittimario comunque riconosciuta all'attuale coniuge del *de cuius*, ha ritenuta manifestamente infondata i sospetti di incostituzionalità della disciplina in oggetto.
V. Corte cost., 5 maggio 1988, n. 527, *DeJure online*.

23 Cfr.: Cass., 6 aprile 2000, n. 4329, *DeJure online*; Corte d'Appello Roma, 7 novembre 2006, *ivi*; ha negato che i diritti di abitazione siano compresi nella quota intestata, spettante al coniuge, Cass., 5 maggio 2008, n. 11018, *ivi*.

alla porzione di cui al primo comma dell'art. 540 c.c., i diritti di abitazione ed uso si configurano in sede divisionale, come legati in conto alla quota intestata.

In caso contrario questi potrà pretendere, quale *minimum* dovuto, la riserva complessiva, senza necessità di agire in riduzione²⁴.

Quanto al funzionamento del meccanismo successorio in tale ultima ipotesi, se, da un alto, si afferma che la casa familiare cade in comunione fra tutti i chiamati, limitatamente alla nuda proprietà, dall'altro, si distingue a seconda che il coniuge concorra con legittimari o non legittimari e si ripropone, per la prima evenienza l'inquadramento dei diritti di abitazione ed uso nello schema del prelegato²⁵.

VIII. LA POSIZIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO E DELL'UNITO CIVILMENTE.

La seconda decade del nuovo secolo è contrassegnata da importanti interventi normativi che hanno determinato il mutamento dello schema tradizionale dei rapporti affettivi, stemperando il legame tra matrimonio e famiglia. In particolare la l. n.76 del 2016 ha introdotto un nuovo istituto di diritto di famiglia, ovverosia le unioni civili fra persone dello stesso sesso e ha regolato l'istituto delle convivenze. Iniziando proprio da queste ultime la l. n.76 del 2016 afferma che si intendono conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", ove per l'accertamento della "stabile convivenza" si fa riferimento alla registrazione anagrafica, pur con l'avvertenza che tuttavia quest'ultima non è assorbente, ben potendo la convivenza essere dimostrata anche con altri strumenti.

Il legislatore, pur avendo previsto in capo ai conviventi una serie di diritti, tuttavia, non considera il convivente erede legittimo, per cui, salvo il caso di successione testamentaria e nei limiti di legge, non ha alcun diritto sull'eredità del partner.

Pertanto il rapporto di convivenza non attribuisce al convivente superstite un titolo idoneo a possedere o detenere l'immobile adibito a casa familiare, né

24 TEDESCO, V. G.: "I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella successione legittima", *Giust. civ.*, 2001, II, p. 383 ss.

Per il principio generale, secondo cui se l'eredità è intestata, i legittimari cumulano il titolo della successione legittima e quello della successione necessaria, il primo assorbe il secondo, nella misura in cui risulti più favorevole v., BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 186.

25 Si tratta della distinzione proposta da MENGONI, L.: *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., p. 180 ss., anche nell'ambito della successione necessaria.

il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. comma 2, riservato al coniuge dalla legge ereditaria²⁶.

In caso di cessazione della convivenza per morte del convivente proprietario, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, così che nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti degli eredi legittimi.

Egli, però, subentra nell'eventuale contratto di locazione del partner defunto e ha il diritto di abitazione della casa familiare per due anni o, se la convivenza dura da più di 2 anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni (se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni).

Occupiamoci ora dell'unito civilmente. Pur nel contesto sociale e politico a tutti noto il legislatore ha raccolto la richiesta di tutela ricorrendo a un istituto del tutto nuovo che replica lo schema tipico del matrimonio e ad esso in gran parte si richiama, stabilendo analoghi diritti e obblighi reciproci ad eccezione del dovere di fedeltà.

L'unione civile è a tutti gli effetti un istituto analogo al matrimonio e quindi idonea a conferire alle parti dell'unione uno *status*.

Questo è confermato, oltre che dalle evidenti similitudini, anche dal comma 20 della legge che introduce la cd. clausola di equivalenza, per cui tutte le norme che contengono la parola nozze, moglie, marito o coniuge, vengono applicate anche all'unione civile.

Come per il coniuge quindi l'unito civilmente è erede necessario, quindi, per legge, ha diritto ad una quota dell'eredità di quest'ultimo; ha diritto alla pensione di reversibilità e subentra nel contratto di locazione del defunto e, per quello che qui ci interessa, ha il diritto di abitazione della casa coniugale ex art.540.

IX. CAUSE ESTINTIVE DEI DIRITTI EX ART. 540, SECONDO COMMA, C.C.

Ulteriori questioni sorgono in relazione all'applicabilità ai diritti *de quo* dell'art. 1026 c.c., che richiama, con riguardo a cause di estinzione, le disposizioni sull'usufrutto ove compatibili.

La dottrina maggioritaria ritiene tuttavia inapplicabili l'abuso e la prescrizione ventennale, in quanto si introdurrebbero limiti non contemplati dalla legge²⁷.

²⁶ CROTTI, L.: "La casa coniugale e del convivente: profili successori", *Vita Notarile*, 2, 2016, p. 939 ss.

²⁷ MIRONE, A.: *I diritti successori del coniuge*, Napoli, 1984, p. 139 ss.

Ipotesi più volte affrontata è poi quella in cui il coniuge abbandoni la residenza familiare stabilmente.

In giurisprudenza si ritiene applicabile l'art. 1026 c.c. per escludere che i diritti di abitazione e di uso si estinguano qualora il coniuge superstite trasferisca altrove la sua residenza, in quanto la norma non prevede l'estinzione per tacita rinuncia²⁸.

Secondo parte della dottrina, al contrario, l'estinzione potrebbe intervenire quando il coniuge beneficiario lasci disabitata la casa per lungo tempo, per mancanza di un effettivo bisogno²⁹.

Un caso controverso riguarda le nuove nozze del coniuge superstite.

Parte della dottrina ritiene che il diritto *de quo* si estingue³⁰.

Altra parte³¹, valorizzando la componente patrimoniale del lascito, nel silenzio della legge, ritiene che la permanenza dei due diritti sia conseguenza necessaria di essa, dato che non è prevista un'estinzione per rinuncia tacita e ciò anche quando la decadenza sia stata prevista per tale ipotesi dal testatore.

X. LA TRASCRIVIBILITA' DELL' ACQUISTO DEI DIRITTI DI ABITAZIONE E DI USO DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE.

Si è discusso in dottrina in merito alla trascrivibilità dell'acquisto del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite, giungendo l'opinione maggioritaria ad affermare la possibilità della trascrizione di un tale acquisto ai sensi dell'art. 2648 c.c., la quale, non menzionando la particolare ipotesi in esame, prevede in generale la trascrivibilità dei legati aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili.

Tuttavia, trattandosi di un legato *ex lege*, problematico è risultato il profilo dell'individuazione del titolo utile ai fini della trascrizione.

28 Su tutti, PEREGO, E.: "I presupposti della nascita di diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite", *Riv. dir. civ.*, 1975, p. 1427.

29 Trib. Verona, 12 dicembre 1989, *DeJure online*: "Il diritto del coniuge superstite all'abitazione nella casa adibita a residenza familiare ed all'uso dei mobili che la arredano non si estingue qualora egli trasferisca altrove la sua residenza, essendo applicabili le disposizioni degli artt. 1014, 1015, 1026 c.c., che non prevedono l'estinzione del diritto di usufrutto di uso e di abitazione a causa di tacita rinuncia".

30 In questo senso, MENGONI, L.: *Successioni per causa di morte. Successione legittima.*, cit., p. 159.

31 Su questa linea interpretativa, Trib. Taranto, 14 luglio 1978, *DeJure online*, per cui: "i diritti di abitazione e di uso di cui all'art. 540 comma 2, c.c. hanno carattere patrimoniale, fanno parte della riserva, spettano integralmente al coniuge superstite anche se superano le sue esigenze, e sono di intensità tale che, pur gravando sulla disponibile, ove questa non sia sufficiente, impegnano la quota riservata al coniuge e, al limite, la quota riservata ai figli: il testatore non può pertanto prevederle la decadenza nell'ipotesi di passaggio a nuove nozze del proprio coniuge".

In assenza di una disposizione testamentaria eventualmente attributiva del diritto di abitazione al coniuge, con la possibilità di trascrizione dell'acquisto sulla base di un estratto autentico del testamento, diverse sono state le soluzioni prospettate in dottrina.

Si è sostenuto che titolo idoneo potrebbe ritenersi l'atto di notorietà attestante la sussistenza del diritto di abitazione, oppure la dichiarazione di successione o il certificato di denunciata successione o ancora il certificato di morte presentato unitamente alla nota di trascrizione.

Preferibile è tuttavia la tesi che ha ritenuto necessario per la trascrizione dell'acquisto *de quo*, un atto pubblico di accettazione del legato, redatto al solo fine di trascrivere tale acquisto, con l'ulteriore specificazione che la stessa accettazione, per quanto non essenziale all'acquisto del legato, comporterebbe il venir meno per il coniuge della facoltà di rinunziarvi, rendendo l'acquisizione irrevocabile.

A questo punto occorre indagare quale finalità va riconosciuta alla trascrizione di tale acquisto.

La possibilità che alla suddetta trascrizione venisse ricondotta una funzione dichiarativa, inerente, dunque, a profili di opponibilità dell'acquisto, è stata ipotizzata con riferimento all'ipotesi di un possibile conflitto fra il coniuge, legatario *ex lege* del diritto di abitazione, e gli aventi causa dell'erede, al quale sia stata attribuita per testamento la piena proprietà dell'immobile.

Occorre evidenziare come in realtà nell'ipotesi prospettata non sia applicabile l'art. 2644 c.c., in quanto non può ritenersi ricorrere una situazione di conflitto fra acquirenti dal medesimo autore di diritti fra loro incompatibili da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione.

Alla luce di un quadro così ricostruito, la trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione a cui il coniuge superstite è chiamato dovrà ritenersi preordinata alla finalità, tipica della pubblicità degli acquisti *mortis causa*, di garantire la continuità delle trascrizioni *ex art.* 2650 c.c., finalità a cui va ad affiancarsi l'ulteriore scopo di impedire che i terzi aventi causa dell'erede possano avvalersi della disciplina di cui all'art. 534 c.c. per tutelare il proprio acquisto³².

32 Fondamentale sul punto la consultazione di, GABRIELLI, G.: "Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare", *Contr. impr.*, 1989, p. 817.

XI. LA PROPOSTA DI RIFORMA FORMULATA DALLA COMMISSIONE SISDiC.

Sul tema oggetto della presente analisi è intervenuta anche la Commissione SISDiC proponendo l'elaborazione di una normativa che andrebbe a sostituire quella attualmente in vigore.

La proposta prevede che i legati aventi ad oggetto i diritti di abitazione e uso gravino sulla quota di riserva del coniuge e, ove questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla sola quota disponibile.

In tal modo si raggiungerebbe una tutela del coniuge tale da non pregiudicare in modo irragionevole la quota dei figli³³. In tale ottica, si propone in sostanza di ammettere la derogabilità dell'assegnazione da parte del testatore e la previsione della monetizzazione della mancata riserva, con conversione del diritto di abitazione in equivalente monetario. Tutto ciò permetterebbe, inoltre, una maggiore tutela della libertà testamentaria³⁴.

Inoltre, pur non essendo questa la sede per la trattazione di tale ulteriore profilo è encomiabile l'attenzione che la Commissione rivolge alla materia *de quo*, alla concorrenza di interessi rilevanti ascrivibili a soggetti molto meritevoli di tutela, si pensi tra i tanti ai figli portatori di handicap³⁵.

La Commissione ha infine preso una posizione netta sul diritto di abitazione del coniuge separato, equiparando la posizione successoria del coniuge separato senza addebito a quella del coniuge separato con addebito. Occorre valorizzare l'*effettività* della residenza familiare, considerata alla stregua di un presupposto oggettivo al fine di riconoscere in capo al coniuge i diritti disciplinati dall'art. 540, comma 2, c.c.

Ciò, in un quadro evolutivo caratterizzato dalla frantumazione del modello unitario di famiglia e dalla proliferazione di molteplici tipologie di famiglie.

Presupposto soggettivo per l'attribuzione dei diritti di cui al comma 2 dell'art. 540 c.c., come detto, è rappresentato dalla sussistenza dello *status* di coniuge nel beneficiario dell'attribuzione.

33 *Annali S.I.S.Di.C. n. 6/2021*.

34 PERLINGIERI, G.: "Proposta di legge per la riforma della disciplina in tema di riserva a favore del coniuge superstite", *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 1224 ss.

35 Cfr. CICERO, C.: "Sulla riforma del diritto di abitazione del coniuge e la conservazione dei rapporti affettivi", *Riv. not.*, VI, 2021, p. 1283 ss.

Dovrà, dunque, escludersi l'acquisto di tali diritti nel caso in cui ricorra una sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso passata in giudicato.

Il medesimo acquisto dovrà, inoltre, essere escluso nell'ipotesi in cui al momento dell'apertura della successione risulti passata in giudicato una sentenza di nullità del matrimonio.

Inoltre tale riserva non spetta al coniuge separato con addebito, risultando lo stesso titolare soltanto di un diritto di credito ad un assegno vitalizio, ove all'apertura della successione goda degli alimenti a carico del coniuge deceduto; discussa è, invece, la soluzione da adottare con riguardo al coniuge separato senza addebito. A tale soggetto la disposizione di cui all'art. 548 c.c. riconosce gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nella moltitudine di opinioni dottrinarie si è negli anni inserita la giurisprudenza, la quale, in diverse occasioni, ha ravvisato nella separazione personale dei coniugi un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti di abitazione e di uso di cui all'art. 540 c.c.

Si trova così recentemente affermato che in caso di separazione personale dei coniugi o di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venir meno il presupposto soggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola.

Altra questione legata al presupposto soggettivo dello *status* di coniuge richiesto in capo al beneficiario dell'attribuzione ex art. 540 c.c. ha riguardato l'estendibilità di tale attribuzione al convivente *more uxorio* superstite.

Sul punto è opportuno richiamare la giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, la quale, evidenziata la differenza tra la posizione di convivente e quella di coniuge, ha negato l'applicabilità dell'art. 540 c.c. al primo.

Il percorso argomentativo tracciato dalla giurisprudenza, si è sostanzialmente fondato sulla considerazione del differente presupposto della successione *mortis causa* cui si ricollega l'applicazione della norma.

In diverse pronunce si legge che i diritti attribuiti al coniuge dall'art. 540 secondo comma c.c. sono oggetto di una vocazione a titolo particolare, collegata alla vocazione a titolo universale a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario, cui la legge riserva una quota di eredità.

La condizione del convivente superstite è stata di recente incisa in senso migliorativo dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, in base alla quale, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, al convivente di fatto spetta il diritto ad abitare nell'immobile per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, ma comunque per non più di cinque anni.

Secondo parte della giurisprudenza, alla base dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso non deve ritenersi esservi il bisogno di un alloggio, bensì altro tipo di interessi non patrimoniali legati principalmente alla qualità di legittimario di tale soggetto, nella previsione volta a riconoscere al convivente *more uxorio* il diritto temporaneo di permanere nella casa di comune residenza sembrerebbe, invece, riscontrare la risposta ad un'esigenza strettamente abitativa dello stesso.

L'assenza in capo al convivente di fatto della qualità di erede, nonché il carattere temporalmente limitato del diritto a questo attribuito, spingono ad individuare alla base della medesima attribuzione uno scopo riconducibile alla necessità di tutelare il soggetto nei suoi bisogni abitativi, garantendo lo stesso rispetto a possibili richieste restitutorie dei successori del convivente defunto per un periodo di tempo congruo ed utile alla ricerca di una nuova abitazione.

Alla luce dell'istituzione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, è opportuno, in conclusione, fare un cenno anche al partner dell'unione civile in relazione all'attribuibilità ad esso dei diritti *de quo*.

In virtù della L. n. 76/2016 occorre ricordare che alle unioni civili sono applicabili, fra le altre, le norme sulla tutela dei legittimari e sulle successioni legittime.

Da ciò consegue che anche alla persona unita civilmente potranno essere riconosciuti i diritti dell'art. 540 c.c., laddove ricorrano tutti i presupposti previsti dalla medesima disposizione.

Al partner dell'unione civile, nell'ipotesi di nullità dell'unione e sua buona fede, risulterà applicabile anche la disciplina di cui all'art. 584 c.c.

Con lo scioglimento dell'unione civile, infine, si determinerà la perdita dei diritti successori della parte unita civilmente e dunque, anche il venir meno della spettanza ad essa dei diritti di abitazione e di uso.

XII. CONCLUSIONI.

In definitiva andrebbe valorizzata l'effettività della residenza familiare, considerata alla quale n presupposto al fine di riconoscere al coniuge i diritti

disciplinati dall'art. 540, comma 2, c.c. Tutto ciò, in un quadro caratterizzato dalla proliferazione di molteplici tipologie di famiglie

In altri termini la stessa nozione di famiglia ha visto, in questi anni, mutare i propri confini: famiglia non è solo quella legittima, quella naturale bensì qualunque gruppo che costituisca un continuum, di valori, di affetti e di convivenza, all'interno del quale la singola persona umana può sviluppare in pienamente la propria personalità.

BIBLIOGRAFIA.

ANDRINI, M. C.: *Voce Legittimari, Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990.

Annali S.I.S.Di.C. n. 6/2021.

AZZARITI, G.: "Successione dei legittimari e successione dei legittimi", *Giur. sist. civ. e comm.*, Torino, 1997.

BIANCA, C. M.: *Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005.

BIANCA, C. M.: *La proprietà*, Milano, 2016, p. 634 ss.

BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2022 p. 124 ss.

CANTELMO, V. E.: "La situazione giuridica del coniuge superstite", *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 52.

CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Milano, 2002;

CARRARO, L.: *La vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, p. 114 ss.

CICERO, C.: "Sulla riforma del diritto di abitazione del coniuge e la conservazione dei rapporti affettivi", *Riv. not.*, VI, 2021, p. 1283 ss.

CROTTI, L.: "La casa coniugale e del convivente: profili successori", *Vita Notarile*, 2016, p. 939 ss.

FERRI, L.: "I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, p. 372 ss.

GABRIELLI, G.: "Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare", *Contr. impr.*, 1989, p. 817.

GARGANO, A.: "Il coniuge superstite: un erede scomodo? I diritti di uso e abitazione", *Riv. Not.*, 1980, p. 1623.

MENGONI, L.: *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, Tratt. dir. civ. e comm., Milano, 2000.

MIRONE, A.: *I diritti successori del coniuge*, Napoli, 1984, p. 139 ss.

MUSOLINO, G.: "Diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite", *Riv. Not.*, 2005, p. 632 ss.

PEREGO, E.: "I diritti di abitazione ed uso spettanti al coniuge superstite", *Riv. dir. civ.*, 1975, I, p. 556 ss.

PEREGO, E.: "I presupposti della nascita dei diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite", *Riv. dir. civ.*, 1980, p. 707 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2001, p. 111 ss., p. 919 ss.

PERLINGIERI, G.: "Proposta di legge per la riforma della disciplina in tema di riserva a favore del coniuge superstite", *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 1224 ss.

POLETTI, A.: "A proposito del diritto di abitazione del coniuge superstite", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 403.

RAVAZZONI, A.: "I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite", *Dir. fam. e pers.*, 1978, p. 233 ss.

SPATUZZI, A.: "Confini applicativi ed interpretativi ai diritti di abitazione ed uso del coniuge superstite", *Notariato*, 2021, II, p. 188 ss.

TEDESCO, V. G.: "I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella successione legittima", *Giust. civ.*, 2001, II, p. 383 ss.